



Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che sussistano i presupposti per l'accoglimento della predetta istanza, ai fini dell'inserimento in graduatoria con riserva degli interessati, anche in soprannumero (fatta salva – per quanto riguarda l'impugnata graduatoria – la verifica di instaurazione del contraddittorio) tenuto conto del carattere meramente formale della causa di esclusione segnalata e della relativa inidoneità ad incidere, ad un primo sommario esame, sull'identificazione del candidato.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche, ai fini precisati in motivazione. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 1° dicembre 2016.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 novembre 2016.

**Il Presidente**  
**Gabriella De Michele**

IL SEGRETARIO